

“Lombard Odier Funds”

In breve: **“LO Funds”** o **“LOF”**

Société d'Investissement à Capital Variable

291, Route d'Arlon

L-1150 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B25301

STATUTO AGGIORNATO E COORDINATO

AL 10 GIUGNO 2026

Articolo 1

È costituita fra i sottoscrittori e tutti quelli che diventano azionisti una società avente la forma di società anonima ("société anonyme"), qualificata come società d'investimento a capitale variabile ("SICAV") e denominata Lombard Odier Funds, in breve LO Funds o LOF (la "Società"). Le denominazioni Lombard Odier Funds, LO Funds e LOF potranno essere utilizzate l'una indipendentemente dall'altra.

Articolo 2

La Società viene costituita con una durata illimitata.

Articolo 3

L'unico oggetto della Società è quello di investire i fondi disponibili in valori mobiliari di qualunque tipo, in strumenti del mercato monetario e in altre attività ammesse ai sensi della Parte 1 della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo ed eventuali successive sostituzioni o modifiche (la "Legge") e, nella misura in cui è applicabile, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari ed eventuali successive sostituzioni o modifiche (il "Regolamento"), allo scopo di ripartire i rischi d'investimento e fornire agli azionisti i risultati derivanti dalla gestione del proprio portafoglio.

La Società potrà adottare tutte le misure ed eseguire tutte le operazioni che riterrà utili per il pieno conseguimento e sviluppo del suo oggetto sociale, entro i limiti fissati dalla Legge e, nella misura in cui è applicabile, dal Regolamento. La Società è autorizzata a delegare a parti terze una o più funzioni.

Articolo 4

La sede legale della Società è stabilita a Lussemburgo, nel Granducato del Lussemburgo. La sede legale della Società può essere trasferita all'interno della stessa municipalità su delibera del Consiglio di Amministrazione (ciascuno un "Amministratore" e, collettivamente, il "Consiglio di Amministrazione") o può essere trasferita in qualsiasi altra municipalità del Granducato del Lussemburgo su delibera dell'assemblea generale degli azionisti o su delibera del Consiglio di Amministrazione, nel qual caso il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di modificare il presente statuto (lo "Statuto") di conseguenza. Potranno essere istituite delle filiali o altri uffici nel Lussemburgo e all'estero, su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga che siano sopravvenuti o siano imminenti eventi straordinari di natura politica o militare tali da interferire con le normali attività della Società presso la sua sede legale o da impedire la comunicazione fra la sede stessa e le persone operanti all'estero, la sede potrà essere temporaneamente trasferita all'estero, fino alla completa cessazione dei suddetti eventi; tale provvedimento temporaneo non avrà alcun effetto sulla nazionalità della Società che, nonostante il temporaneo trasferimento della sede legale, rimarrà una società di diritto lussemburghese.

Articolo 5

Il capitale della Società è espresso in dollari degli Stati Uniti d'America ("USD") ed è costituito da azioni senza indicazione di valore nominale (le "Azioni" e ciascuna un'"Azione") ed è uguale in ogni momento al totale dell'attivo netto della Società come definito in prosieguo.

Il capitale minimo della Società è pari almeno all'equivalente in USD di Euro 1'250'000.

La Società comprenderà vari comparti (ciascuno un "Comparto") come consentito dall'articolo 181 della Legge e il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di creare in qualsiasi momento ulteriori Comparti e di determinare la politica d'investimento e altre caratteristiche degli stessi. Un Comparto può, ove applicabile, qualificarsi come fondo comune monetario standard o a breve termine con valore patrimoniale netto variabile, come consentito dal Regolamento e riportato nel

prospetto della Società.

All'interno di ogni Comparto, il Consiglio di Amministrazione avrà il potere di emettere Azioni di varie classi differenziate, tra l'altro, in relazione alla loro politica dei dividendi, alle loro strutture commissionali, alle politiche di copertura, ai minimi d'investimento, alla qualità degli investitori o in base ad altre diverse specificazioni e di emettere Azioni che potranno essere espresse in valute diverse, secondo le decisioni prese dal Consiglio di Amministrazione stesso. Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere se e in quale data emettere le Azioni di tali classi per offrirle in vendita, ai termini e alle condizioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ove il contesto lo richieda, i riferimenti del presente Statuto ai Comparti possono intendersi come riferimenti a classi di Azioni all'interno di un Comparto.

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento e senza limitazioni emettere Azioni a un Prezzo di emissione conformemente all'articolo 25, senza riservare agli azionisti esistenti il diritto di opzione sulle Azioni da emettere. Il Consiglio di Amministrazione può delegare a qualunque Amministratore o funzionario debitamente autorizzato della Società o a qualunque altra persona debitamente autorizzata la funzione di accettare la sottoscrizione e/o la consegna di Azioni nonché di ricevere il pagamento per tali Azioni.

La Società può stabilire dei limiti per l'emissione di Azioni per qualsiasi Comparto o classe (anche risultante da richieste di conversione) per un certo periodo definito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

In linea di principio, la Società emetterà Azioni nominative. Se del caso e nei limiti consentiti dalla legge, e in particolare alle condizioni stabilite nella legge lussemburghese del 6 aprile 2013 relativa ai titoli dematerializzati (la "Legge del 2013"), il Consiglio di Amministrazione può decidere a sua discrezione di emettere, oltre ad Azioni nominative, Azioni in forma dematerializzata. Alle medesime condizioni, gli azionisti che detengono Azioni nominative possono anche chiedere la conversione delle proprie Azioni in Azioni dematerializzate. I costi risultanti dalla conversione di Azioni nominative su richiesta dei relativi azionisti saranno sostenuti da questi ultimi a meno che il Consiglio di Amministrazione decida a propria discrezione che la totalità o una parte di tali costi debba essere sostenuta dalla Società.

Gli azionisti che detengono Azioni nominative possono richiedere i relativi certificati. La Società può, a propria discrezione, addebitare i costi abituali. Qualora un azionista decida di non richiedere tali certificati, riceverà in cambio una conferma della quota di Azioni in suo possesso.

I certificati azionari devono essere firmati da due Amministratori o da un Amministratore e un funzionario debitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. Le firme degli Amministratori possono essere manoscritte, stampate o facsimile. La firma del funzionario autorizzato deve essere manoscritta. La Società può emettere certificati azionari temporanei nella forma stabilita di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Le Azioni possono essere emesse solo su accettazione della sottoscrizione e dietro pagamento del prezzo come previsto dall'articolo 25 del presente. Il sottoscrittore riceve immediatamente i certificati azionari definitivi o, come sopra specificato, una conferma delle Azioni detenute.

Il pagamento degli eventuali dividendi agli azionisti viene effettuato all'indirizzo indicato nel registro degli azionisti o a qualunque altro indirizzo comunicato per iscritto alla Società.

Per le Azioni dematerializzate, il pagamento dei dividendi verrà effettuato secondo le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in conformità con le leggi vigenti e le disposizioni riportate nel prospetto della Società.

Tutte le Azioni emesse dalla Società (che non siano Azioni dematerializzate) vengono iscritte

nel registro degli azionisti, che deve essere tenuto dalla Società o da una o più persone designate dalla stessa e deve riportare per ciascun azionista il nome, il domicilio fiscale o altro domicilio notificato alla Società, nonché il numero, il Comparto e la classe delle Azioni possedute. Ogni cessione di Azioni nominative deve essere registrata nel registro degli azionisti e comporta il pagamento degli usuali compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per la registrazione di qualunque altro documento che riguarda o limita il diritto di proprietà di ciascuna Azione.

La Società non sarà ritenuta responsabile verso terzi in caso di negoziazione delle suddette Azioni e avrà il diritto di considerare come inesistenti i diritti, gli interessi o altre pretese da parte di qualunque altra persona in relazione alle suddette Azioni, a condizione che quanto sopra non privi alcuna persona del diritto che questa potrebbe avere a giusta ragione di richiedere la registrazione di una variazione nel registro degli azionisti.

La cessione di Azioni nominative avviene tramite un avviso di cessione che deve essere iscritto nel registro degli azionisti della Società.

La registrazione e la cessione di Azioni dematerializzate dovranno essere effettuate in conformità con le leggi vigenti e le eventuali relative disposizioni riportate nel prospetto della Società.

Ciascun titolare di Azioni nominative deve fornire alla Società un indirizzo e, per gli azionisti che hanno individualmente accettato di essere informati via e-mail, un indirizzo e-mail, al quale verranno inviati tutti gli avvisi e le comunicazioni della Società. Tale indirizzo deve essere registrato nel registro degli azionisti. Nel caso di contitolari di Azioni, verrà registrato un solo indirizzo a cui verranno inviati tutti gli avvisi. La Società si riserva il diritto di sospendere l'esercizio di qualunque diritto derivante dalle relative Azioni finché non sia stata designata una persona per rappresentare i contitolari nei rapporti con la Società.

Qualora un azionista non fornisca l'indirizzo, la Società può consentire che venga registrata nel registro degli azionisti un'annotazione che indichi che l'indirizzo dell'azionista è da considerarsi presso la sede legale della Società, o presso un altro indirizzo indicato di volta in volta dalla Società, finché l'azionista in questione non fornirà alla Società un altro indirizzo. Un azionista può variare in qualunque momento l'indirizzo (e/o l'indirizzo e-mail) registrato nel registro degli azionisti, previa notifica scritta inviata alla sede legale della Società, o all'indirizzo stabilito di volta in volta dalla Società.

I titolari di Azioni dematerializzate devono fornire, o assicurarsi che gli agenti conservatori del registro forniscano, alla Società le informazioni necessarie all'identificazione dei titolari di tali Azioni in conformità con le leggi vigenti. Se, su specifica richiesta della Società, il titolare di Azioni dematerializzate non fornisce le informazioni richieste entro il termine previsto dalla legge o stabilito dal Consiglio di Amministrazione a sua discrezione, o fornisce informazioni incomplete o errate, il Consiglio di Amministrazione può decidere di sospendere i diritti di voto connessi alla totalità o a una parte delle Azioni dematerializzate detenute dalla persona in questione finché non siano state fornite informazioni soddisfacenti.

Se in conseguenza del pagamento effettuato da un sottoscrittore devono essere emesse frazioni di un'Azione, tali frazioni non conferiscono il diritto di voto ma, in base a quanto stabilito dalla Società, conferiscono il diritto a ricevere una frazione corrispondente di dividendo.

Articolo 7

Qualora un azionista dimostri con mezzi ritenuti soddisfacenti dalla Società che il suo certificato azionario è stato smarrito, rovinato o distrutto, in tal caso su sua richiesta potrà essere emesso un duplicato del certificato azionario alle condizioni e garanzie stabilite dalla Società, compresa senza alcuna limitazione una garanzia emessa da una compagnia di assicurazioni. Al momento dell'emissione di un nuovo certificato, contrassegnato come duplicato, il certificato originale in sostituzione del quale è stato emesso il nuovo duplicato diventerà nullo.

La Società può, a propria discrezione, addebitare i costi abituali sostenuti per l'emissione di un duplicato o di un nuovo certificato azionario in sostituzione di quello smarrito, rovinato o distrutto.

Articolo 8

La Società può limitare o vietare la detenzione diretta o indiretta di Azioni o il possesso di Azioni a persone, imprese o enti, e in particolare (a) a persone che violano la legge o le norme di un qualsivoglia Paese o autorità governativa o di regolamentazione, o (b) a persone in circostanze che, secondo il Consiglio di Amministrazione, potrebbero comportare la violazione di o la mancata conformità con un determinato status regolamentare da parte della Società o assoggettare la Società a imposte (tra cui obblighi fiscali o regolamentari che potrebbero derivare, tra l'altro, dai requisiti del Foreign Account Tax Compliance Act statunitense e successive modifiche ("FATCA") o da uno standard comune di comunicazione o da un'eventuale simile disposizione o da un'eventuale loro violazione) o altri oneri cui la Società non sarebbe stata altrimenti soggetta (tra cui un obbligo d'iscrizione ai sensi di eventuali leggi o requisiti relativi a valori mobiliari o investimenti o simili di qualsiasi Paese o autorità) o (c) a persone la cui concentrazione di Azioni detenute potrebbe, secondo il Consiglio di Amministrazione, pregiudicare la liquidità della Società o di un qualunque suo Comparto.

Più nello specifico, la Società può limitare il possesso diretto o indiretto di Azioni della Società a persone, imprese o enti e, senza alcuna limitazione, a "Cittadini statunitensi" o "US Person" secondo la definizione del prospetto della Società. Tali persone, imprese o enti (tra cui Cittadini statunitensi e/o US Person e/o persone soggette ai requisiti FATCA o che violano gli stessi) sono qui di seguito indicate come "Persone soggette a restrizioni". A tale scopo la Società può:

(a) rifiutarsi di emettere un'Azione o di registrare qualunque cessione di Azioni qualora ritenga che con tale emissione o registrazione la proprietà di tali Azioni sia o possa essere attribuita a Persone soggette a restrizioni; e

(b) richiedere in qualunque momento a una persona detentrica di Azioni, o a qualunque persona stia cercando di registrare una cessione di Azioni, di fornire tutte le informazioni che ritiene necessarie per determinare se la detenzione diretta o la proprietà effettiva delle Azioni di tale azionista risulta o risulterà attribuita a Persone soggette a restrizioni; e

(c) qualora la Società ritenga che (i) Persone soggette a restrizioni, cui è precluso il possesso di Azioni o di una determinata quota di Azioni della Società o cui la Società ritiene sia precluso il possesso di Azioni della Società da sola o assieme ad altri, detengano direttamente Azioni o siano beneficiarie di Azioni o siano incorse in una violazione delle dichiarazioni e garanzie rese oppure non abbiano rilasciato tali dichiarazioni e garanzie in maniera tempestiva come richiesto dalla Società o (ii) una persona, impresa o ente precedentemente idonei a detenere direttamente Azioni o a essere beneficiari di Azioni diventino Persone soggette a restrizioni per qualsiasi motivo, tra cui la modifica del loro status (fermo restando che gli azionisti avranno l'obbligo di informare la Società della modifica del loro status non appena possibile con le modalità e nei tempi (a) preventivamente concordati tra la Società e gli azionisti o (b) stabiliti nel prospetto della Società), decidere a propria discrezione di procedere al rimborso obbligatorio di tutte le Azioni possedute da tali azionisti entro il termine stabilito con le seguenti modalità:

(1) la Società invierà un avviso (indicato qui di seguito come "Avviso di acquisto") all'azionista che compare nel registro degli azionisti come proprietario delle Azioni da acquistare, specificando quali sono le Azioni da riacquistare come indicato in precedenza, il prezzo da pagarsi per ciascuna Azione e il luogo in cui effettuare il pagamento del prezzo di acquisto. Tale Avviso di acquisto verrà inviato all'azionista a mezzo lettera raccomandata presso l'ultimo indirizzo noto o registrato nel registro degli azionisti. Ogni azionista che detiene Azioni dematerializzate sarà informato in merito all'Avviso di acquisto in conformità con le disposizioni riportate nel prospetto della Società. Il suddetto azionista sarà quindi obbligato a consegnare immediatamente alla Società il certificato o i certificati relativi alle Azioni indicate nell'Avviso di acquisto. Subito dopo la chiusura

delle attività del giorno indicato nell'Avviso di acquisto, l'azionista in questione cesserà di essere tale e il suo nome verrà cancellato dal registro degli azionisti nel caso di Azioni nominative;

(2) il prezzo al quale le Azioni specificate nell'Avviso di acquisto verranno acquistate (indicato qui di seguito come "Prezzo di acquisto") sarà pari al Prezzo di rimborso delle Azioni, determinato in base all'articolo 21 del presente;

(3) l'importo del Prezzo di acquisto sarà versato all'azionista nella valuta del Comparto o della classe a cui si riferiscono le Azioni, eccetto che nei periodi di limitazione dei cambi in relazione a tale valuta, e verrà depositato dalla Società in Lussemburgo o in un altro luogo (come indicato nell'Avviso di acquisto) per essere pagato a tale persona su presentazione del certificato o dei certificati relativi alle Azioni specificate nell'Avviso di acquisto. Una volta che tale importo sia stato depositato come sopra specificato, nessuna persona avente un interesse nelle Azioni indicate nell'Avviso di acquisto potrà rivendicare ulteriori interessi in tali Azioni o altre pretese nei confronti della Società o dei suoi beni, fatto salvo il diritto della persona che figura quale proprietario di ricevere l'importo depositato (senza interessi) su effettiva presentazione del o dei certificati azionari di cui sopra;

(4) l'esercizio da parte della Società dei poteri previsti dal presente articolo non può in alcun caso essere contestato o invalidato sulla base del fatto che non sussista prova sufficiente del possesso di Azioni da parte di una determinata persona o che il reale proprietario di un'Azione non sia quello che risultava alla Società alla data dell'Avviso di acquisto, a condizione che i suddetti poteri siano stati esercitati dalla Società in buona fede; e

(d) ricusare il voto di Persone soggette a restrizioni in qualunque assemblea degli azionisti della Società.

In aggiunta a quanto sopra, la Società può limitare la detenzione diretta o indiretta di Azioni ad alcune categorie di azionisti descritte nel prospetto della Società se ritiene che tali limitazioni siano opportune, indispensabili o persino obbligatorie in virtù di requisiti legali, fiscali o normativi o da requisiti pratici inderogabili ai quali è soggetta la Società. Qualsiasi persona cui è limitato o è precluso il possesso di Azioni in conformità con quanto sopra sarà considerata una Persona soggetta a restrizioni e potrà essere trattata di conseguenza.

Articolo 9

Qualunque assemblea, regolarmente costituita, degli azionisti della Società o di un Comparto o di una classe di Azioni rappresenta tutti gli azionisti della Società o del relativo Comparto o della relativa classe di Azioni, a seconda del caso. Le delibere dell'assemblea sono vincolanti per tutti gli azionisti della Società o del relativo Comparto o della relativa classe, a seconda del caso, qualunque sia il numero di Azioni detenute. L'assemblea generale degli azionisti della Società ha inoltre i più ampi poteri per ordinare, eseguire o ratificare gli atti relativi alle attività della Società.

Articolo 10

L'assemblea generale annuale degli azionisti si tiene, conformemente alla legge lussemburghese, a Lussemburgo presso la sede legale della Società, o in altra località nel Granducato del Lussemburgo, alla data e ora specificata nell'avviso di convocazione entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario. Nei limiti consentiti dalla legge, l'assemblea generale annuale può essere convocata all'estero, a totale e assoluta discrezione del Consiglio di Amministrazione, qualora circostanze eccezionali lo richiedano.

Possono inoltre essere convocate altre assemblee di azionisti nel giorno, ora e luogo indicati nelle relative convocazioni.

L'avviso di convocazione di un'assemblea generale degli azionisti può prevedere che i requisiti di quorum e di maggioranza di tale assemblea siano fissati con riferimento alle Azioni in circolazione alle ore 12.00, ora del Lussemburgo, del quinto giorno precedente tale adunanza.

Gli azionisti di qualunque Comparto o di qualunque classe possono convocare o essere convocati, in qualsiasi momento, ad assemblee generali per deliberare su eventuali questioni relative esclusivamente a tale Comparto o classe.

Due o più Comparti o classi di un Comparto possono essere trattati come un unico Comparto o un'unica classe se tali Comparti o classi sono interessati allo stesso modo dalle proposte che necessitano dell'approvazione degli azionisti relative a determinati Comparti o classi.

Articolo 11

Salvo diversa disposizione del presente Statuto, all'avviso di convocazione e allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti della Società si applicano il quorum e i periodi previsti dalla legge.

Alle assemblee degli azionisti, ciascuna Azione conferisce il diritto a un solo voto, nei limiti previsti dal presente Statuto e dalle leggi e dai regolamenti vigenti in Lussemburgo.

Nei limiti consentiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può sospendere il diritto di voto di qualunque azionista che non adempia ai propri obblighi ai sensi dello Statuto o di qualsiasi documento che specifichi i suoi obblighi nei confronti della Società e/o degli altri azionisti. Ogni azionista può impegnarsi personalmente a non esercitare i propri diritti di voto sulla totalità o una parte delle proprie Azioni temporaneamente o per un periodo indeterminato. Laddove i diritti di voto di uno o più azionisti siano sospesi conformemente alle frasi precedenti, tali azionisti saranno convocati e potranno partecipare all'assemblea generale, ma le loro Azioni non saranno prese in considerazione ai fini dei requisiti in termini di quorum e maggioranza.

Ogni azionista può farsi rappresentare da un'altra persona in una determinata assemblea degli azionisti rilasciandole delega per iscritto, tramite messaggio telefax o qualsiasi altro mezzo elettronico che possa attestare tale procura. Purché non sia stata revocata, tale procura sarà ritenuta valida per l'eventuale assemblea riconvocata. Se previsto, e nella misura in cui sia previsto, dal Consiglio di Amministrazione per una specifica assemblea degli azionisti, ogni azionista può votare tramite schede di voto inviate per posta o fax alla sede legale della Società o all'indirizzo specificato nell'avviso di convocazione. Gli azionisti possono utilizzare solo le schede di voto fornite dalla Società e che contengono almeno (i) il nome, l'indirizzo o la sede legale dell'azionista, (ii) il luogo, la data e l'ora dell'assemblea generale, (iii) l'ordine del giorno dell'assemblea generale, (iv) la proposta sottoposta a decisione dell'assemblea generale e (v) per ogni proposta, tre caselle che consentano all'azionista di votare a favore, contro o di astenersi dal voto su ogni delibera proposta contrassegnando l'opportuna casella. La Società può prendere in considerazione solo le schede di voto pervenute prima della data indicata nell'avviso di convocazione.

Fatte salve le eccezioni previste dalla legge o dal presente Statuto, le delibere dell'assemblea degli azionisti regolarmente costituita sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi validamente. I voti espressi validamente non comprendono i voti relativi alle Azioni rappresentate all'assemblea ma rispetto alle quali gli azionisti non hanno partecipato al voto o si sono astenuti o hanno consegnato una scheda di voto bianca o nulla. Una società può rilasciare delega a un funzionario debitamente autorizzato.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire tutte le altre condizioni che devono essere rispettate dagli azionisti per partecipare all'assemblea. Nel corso delle assemblee generali sarà mantenuto un elenco delle presenze.

Per qualunque decisione attinente ai diritti degli azionisti di un particolare Comparto o di una particolare classe, può essere convocata un'assemblea distinta per la quale non è richiesto alcun quorum e nel corso della quale le delibere saranno approvate a maggioranza semplice dei voti espressi validamente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 12

Gli azionisti si riuniscono su convocazione del Consiglio di Amministrazione in base all'avviso

di convocazione che riporta l'ordine del giorno e che deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione a ciascun azionista all'indirizzo dell'azionista (riportato nel registro degli azionisti per le Azioni nominative e ricevuto dalla Società conformemente all'articolo 6 del presente per le Azioni dematerializzate), restando inteso che la Società non sarà tenuta a dimostrare l'effettivo espletamento di tale formalità nel caso in cui tale avviso sia anche pubblicato ai sensi della legge lussemburghese.

Tuttavia, qualora tutti gli azionisti siano presenti o rappresentati all'assemblea degli azionisti e dichiarino di essere pienamente informati sul relativo ordine del giorno, l'assemblea potrà essere tenuta senza che la convocazione o la relativa pubblicazione sia stata inviata o effettuata.

Se tutte le Azioni sono in forma nominativa e non è necessaria alcuna pubblicazione ai sensi della legislazione applicabile, gli avvisi di convocazione possono essere inviati solo mediante lettera raccomandata o eventuale altro mezzo secondo quanto previsto dal diritto applicabile.

Se consentito dalla legge, l'avviso di convocazione può essere inviato a un azionista attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione alternativo, laddove tale mezzo sia stato accettato dall'azionista. Tra i mezzi di comunicazione alternativi rientrano i mezzi elettronici (tra cui la posta elettronica), la lettera ordinaria, il servizio di corriere o qualsiasi altro mezzo che soddisfi le condizioni stabilite dalla legge. Ogni azionista che abbia accettato i mezzi elettronici come modalità alternativa di convocazione deve fornire alla Società il proprio indirizzo per tale mezzo al più tardi quindici (15) giorni prima della data dell'assemblea generale. Si riterrà che un azionista che non abbia comunicato alla Società il proprio indirizzo per tale mezzo elettronico abbia rifiutato qualsiasi mezzo di convocazione diverso dalla lettera raccomandata, dalla lettera ordinaria o dal servizio di corriere. Ogni azionista può modificare il proprio indirizzo o revocare il proprio consenso sui mezzi alternativi di convocazione a condizione che la relativa revoca o i relativi nuovi dati di contatto pervengano alla Società al più tardi quindici (15) giorni prima dell'assemblea generale. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di chiedere conferma dei suddetti nuovi dati di contatto inviando una lettera raccomandata o un'e-mail, a seconda dei casi, al nuovo indirizzo. Laddove l'azionista non confermi i nuovi dati di contatto, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di trasmettere eventuali comunicazioni successive ai contatti precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di stabilire quali siano i mezzi più opportuni di convocazione delle assemblee degli azionisti e potrà deciderlo caso per caso. Il Consiglio di Amministrazione può, per la medesima assemblea generale, convocare gli azionisti all'assemblea generale via e-mail, per quanto riguarda gli azionisti che hanno fornito tale indirizzo entro i tempi previsti, e gli altri azionisti mediante lettera o corriere.

In caso di Azioni dematerializzate, il diritto di un azionista che detiene tali Azioni a partecipare a un'assemblea generale e a esercitare i diritti di voto connessi a tali Azioni sarà determinato in base alle Azioni che detiene all'ora e alla data riportate negli avvisi di convocazione e/o in base alle leggi e ai regolamenti lussemburghesi.

Articolo 13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri, non necessariamente azionisti della Società.

Ai sensi di quanto indicato in prosieguo, gli Amministratori sono eletti dagli azionisti durante un'assemblea generale e rimangono in carica per un periodo non superiore a sei anni, che può essere rinnovato; questi ultimi devono inoltre stabilire il numero di Amministratori, la loro remunerazione e la durata del loro mandato. Gli Amministratori devono essere eletti a maggioranza dei voti. Un Amministratore può essere destituito per giusta causa o meno e/o sostituito in qualunque momento con delibera degli azionisti nel corso di un'assemblea degli azionisti debitamente convocata e tenuta. Nel caso in cui una carica di Amministratore si renda vacante per decesso, pensionamento o altro motivo, gli Amministratori rimasti si riuniranno ed eleggeranno per

cooptazione, a maggioranza di voti, un Amministratore che occuperà la carica vacante fino alla successiva assemblea degli azionisti.

Un azionista che intenda proporre quale candidato alla carica di Amministratore una persona che non sia un Amministratore dimissionario, dovrà inviarne comunicazione scritta alla Società con un preavviso di almeno sette giorni, corredandola di una nota scritta e firmata dalla persona che intende candidare in cui questa esprime la propria volontà di essere eletta; restando sempre inteso che, qualora gli azionisti presenti all'assemblea acconsentano all'unanimità, il presidente di tale assemblea potrà omettere tali comunicazioni e sottoporre all'assemblea il nome di qualunque persona in tal modo designata.

Durante l'assemblea generale degli azionisti, una mozione secondo quanto previsto al paragrafo precedente relativa alla nomina di due o più Amministratori della Società con un'unica delibera non potrà essere presentata a meno che l'assemblea non abbia in precedenza già deliberato in tal senso all'unanimità.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi membri un presidente e può scegliere uno o più vicepresidenti. Lo stesso può nominare anche un segretario, che non deve essere un Amministratore, che sarà incaricato della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o di due Amministratori, nel luogo indicato nella convocazione.

Il presidente presiederà tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le assemblee degli azionisti; in assenza del presidente, tuttavia, gli azionisti o il Consiglio di Amministrazione possono incaricare, a maggioranza dei voti presenti a tale riunione, qualsiasi persona a fungere da presidente pro tempore.

Le convocazioni delle riunioni sono fatte per iscritto e inviate agli Amministratori non meno di 24 ore prima della riunione, salvo casi urgenti, nel qual caso la ragione dell'urgenza deve essere indicata nell'avviso di convocazione. Tale avviso può essere omissivo, previo consenso scritto, inviato tramite cablogramma, fax o altro mezzo elettronico in grado di attestare tale omissione, di ciascun Amministratore. Per le singole riunioni che si tengono nel giorno, ora e luogo stabiliti da una precedente delibera del Consiglio di Amministrazione, non è necessario alcun ulteriore avviso di convocazione.

Ogni Amministratore può farsi rappresentare a una riunione del Consiglio di Amministrazione da un altro Amministratore, al quale abbia conferito delega per iscritto o tramite fax. Gli Amministratori possono inoltre esprimere il loro voto per iscritto, come specificato di seguito. Ogni Amministratore può inoltre partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione mediante teleconferenza, videoconferenza o qualunque altro mezzo di comunicazione idoneo gli consenta di identificarsi e di partecipare in modo efficace alla riunione.

Gli Amministratori possono agire solo nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione regolarmente convocate e non possono obbligare la Società con i loro atti personali, salvo diversa specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare e agire validamente solo se alla riunione del Consiglio di Amministrazione è presente o rappresentata almeno la maggioranza degli Amministratori. Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti degli Amministratori presenti o rappresentati in tale riunione. In caso di parità, sarà dirimente il voto del presidente dell'assemblea. Un'assemblea non è ritenuta valida se la maggioranza degli Amministratori presenti o rappresentati è costituita da persone residenti nel Regno Unito.

Le delibere firmate da tutti gli Amministratori saranno valide e vincolanti come se fossero state approvate da un'assemblea debitamente convenuta e tenuta. Tali firme possono apparire su un

unico documento o su diverse copie di un'identica delibera che insieme costituiranno le risoluzioni circolari e potranno essere autografe o elettroniche, a patto che la firma elettronica soddisfi le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

La Società può stipulare un contratto di servizi di gestione con una società di gestione autorizzata ai sensi del capitolo 15 della Legge (la "Società di gestione") in base al quale la Società di gestione viene incaricata di fornire alla Società servizi di gestione degli investimenti, amministrazione e marketing.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare di volta in volta i funzionari della Società che ritiene necessari alle attività e alla gestione della Società. Ciascuna nomina può essere revocata in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione. I funzionari nominati, salvo quanto diversamente indicato nel presente Statuto, hanno i poteri e le funzioni attribuiti loro dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre creare uno o più comitati che esercitino le proprie attività sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione determina le condizioni per la nomina dei membri del/i comitato/i, la loro destituzione, la loro remunerazione e la durata del loro mandato nonché il funzionamento di tale/i comitato/i.

Articolo 15

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono firmati dalla persona che ha presieduto la riunione o da due Amministratori.

Le copie o gli estratti di tali verbali da produrre in giudizio o in altre sedi sono sottoscritti da detto presidente o dal segretario o da due Amministratori.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di determinare, in base al principio della ripartizione dei rischi, la politica societaria e d'investimento così come la conduzione dell'ordinaria amministrazione e degli affari della Società.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce inoltre eventuali limitazioni di volta in volta applicabili agli investimenti della Società, in conformità con la Legge e/o il Regolamento, tra cui, senza restrizione alcuna, limitazioni in relazione a:

- a) i prestiti della Società e la costituzione in pegno dei suoi attivi;
- b) la percentuale massima degli attivi che può investire in qualunque forma o categoria di titoli e la percentuale massima di qualunque forma o categoria di titoli che può acquisire.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere che gli investimenti della Società vengano effettuati (i) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati su un mercato regolamentato ai sensi della Legge e/o del Regolamento, (ii) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, (iii) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori di qualsiasi altro Stato in Europa, Asia, Oceania, America del Nord e America del Sud e Africa, o negoziati su un altro mercato regolamentato dei succitati Paesi, a condizione che tale mercato sia regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, (iv) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, purché le condizioni d'emissione prevedano che sia presentata richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale in una borsa valori o altro mercato regolamentato tra quelli summenzionati e purché tale quotazione venga perfezionata entro un anno dall'emissione, nonché (v) in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario o altro bene ammesso in base alle limitazioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione in conformità

con la Legge, il Regolamento ed eventuali leggi e norme vigenti e riportate nel Prospetto della Società.

A scanso di dubbi, i Comparti che si qualificano come fondi comuni monetari nell'accezione del Regolamento investiranno unicamente negli strumenti del mercato monetario elencati ai precedenti punti (i), (ii), (iii) e (v), nonché in cartolarizzazioni e commercial paper (cambiali finanziarie) garantite da attivi, depositi presso istituti di credito, strumenti finanziari derivati, operazioni pronti contro termine, operazioni pronti contro termine inverse e quote o azioni di altri fondi comuni monetari ammissibili ai sensi del Regolamento.

Per i Comparti che non si qualificano come fondi comuni monetari nell'accezione del Regolamento, il Consiglio di Amministrazione può decidere che la Società investa o abbia un'esposizione, in base al principio della ripartizione dei rischi, fino al 100% del patrimonio netto totale di ogni Comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi, emessi o garantiti da qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, dai suoi enti pubblici o dalle sue agenzie territoriali, da uno Stato non membro dell'Unione europea, se ammesso dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo e indicato nel prospetto della Società (tra cui, ma non esclusivamente, gli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, la Repubblica di Singapore o qualsiasi Stato membro del Gruppo dei Venti) o da organizzazioni internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea, a condizione che, laddove la Società decida di avvalersi di questa disposizione, il Comparto in questione detenga o sia esposto a valori appartenenti ad almeno sei emissioni diverse e che i valori provenienti da qualunque emissione non possano superare il 30% dell'attivo totale netto di tale Comparto.

Per i Comparti che si qualificano come fondi comuni monetari con valore patrimoniale netto variabile nell'accezione del Regolamento, il Consiglio di Amministrazione può decidere di investire oltre il 10% e fino al 100% degli attivi netti di ogni Comparto in diversi strumenti del mercato monetario, emessi o garantiti individualmente o congiuntamente dall'Unione europea, dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea o dalle rispettive banche centrali, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investimenti, dal Fondo europeo per gli investimenti, dal Meccanismo europeo di stabilità, dal Fondo europeo di stabilità finanziaria, da un'autorità centrale o dalla banca centrale di un Paese terzo se ammesso dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo e indicato nel prospetto della Società, dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca dei regolamenti internazionali oppure da qualsiasi altro ente od organismo finanziario internazionale pertinente di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione europea, a condizione che, laddove la Società decida di avvalersi di questa disposizione, detenga, per conto del Comparto interessato, strumenti del mercato monetario di almeno sei emissioni diverse di un unico emittente e l'investimento in strumenti del mercato monetario provenienti da una stessa emissione sia limitato a un massimo del 30% dell'attivo netto totale di tale Comparto.

Salvo diversamente disposto nel prospetto della Società per uno o più Comparti specifici, la Società non investirà più del 10% degli attivi netti di un Comparto in quote o azioni di OICVM e altri OIC ai sensi della Legge o in quote o azioni di fondi comuni monetari nell'accezione del Regolamento per i Comparti che rientrano nella definizione di fondi comuni monetari ai sensi del Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere che gli investimenti della Società vengano effettuati in strumenti finanziari derivati, tra cui strumenti equivalenti regolati in contanti, negoziati su un mercato regolamentato ai sensi della Legge e/o strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati OTC a condizione che, tra l'altro, il sottostante sia costituito da strumenti di cui all'articolo 41 (1) della Legge, indici finanziari, tassi d'interesse, cambi o valute estere in cui la Società può investire in base ai suoi obiettivi d'investimento indicati nel prospetto della Società. Ai Comparti che rientrano nella definizione di fondi comuni monetari nell'accezione del Regolamento sarà permesso investire

unicamente in strumenti finanziari derivati ammissibili ai sensi Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere che gli investimenti della Società vengano effettuati in modo da replicare gli indici azionari e/o quelli dei titoli di debito nella misura consentita dalla Legge a condizione che sia stato riconosciuto che l'indice corrispondente ha una composizione sufficientemente diversificata, costituisce un benchmark adeguato e viene pubblicato in modo appropriato.

Secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi, il Consiglio di Amministrazione può, in qualunque momento ritenga opportuno e nella più ampia misura consentita dalle leggi e dai regolamenti vigenti in Lussemburgo, purché in conformità con le clausole riportate nel prospetto della Società, (i) creare Comparti che rientrano nella definizione di OICVM feeder o di OICVM master, (ii) convertire qualsivoglia Comparto esistente in un Comparto OICVM feeder o in un Comparto OICVM master, (iii) convertire qualsivoglia Comparto che rientri nella definizione di OICVM feeder o OICVM master in un Comparto di un OICVM che non possiede caratteristiche feeder o master oppure (iv) modificare l'OICVM master di qualsiasi suo Comparto OICVM feeder.

Ogni Comparto può, nella più ampia misura consentita e conformemente alle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi applicabili, purché in conformità con le clausole riportate nel prospetto della Società, sottoscrivere, acquisire e detenere Azioni da emettere o emesse da uno o più altri Comparti della Società. In tal caso e subordinatamente alle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi applicabili, gli eventuali diritti di voto connessi a tali Azioni sono sospesi fintanto che esse siano detenute da un Comparto. Oltre a ciò e per il periodo in cui tali Azioni sono detenute da un Comparto, il loro valore non sarà considerato ai fini del calcolo degli attivi netti della Società teso a verificare la soglia minima degli attivi netti imposta dalla Legge.

Il Consiglio di Amministrazione può investire e gestire la totalità o una parte dei pool di attivi creati per due o più Comparti sulla base di aggregati laddove ciò sia opportuno in relazione ai rispettivi settori d'investimento.

Al fine di ridurre i costi operativi e amministrativi della Società pur consentendo una maggiore diversificazione degli investimenti, il Consiglio di Amministrazione può decidere che una parte o l'intero patrimonio della Società sia amministrato in forma congiunta assieme a quello di altri organismi d'investimento collettivo lussemburghesi.

Gli investimenti della Società possono essere effettuati direttamente o indirettamente tramite società controllate secondo quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e nella misura consentita dalla Legge. Quando gli investimenti della Società vengono effettuati nel capitale di una società controllata che, esclusivamente per suo o per loro conto, svolge attività di gestione, consulenza o marketing nel Paese in cui la controllata è ubicata, per quanto riguarda il rimborso di Azioni su richiesta dei titolari delle stesse, non trovano applicazione i paragrafi (1) e (2) dell'articolo 48 della Legge. Nel presente Statuto, ogni riferimento a "investimenti" e "attivi" indica, a seconda del caso, gli investimenti effettuati e gli attivi detenuti direttamente o gli investimenti effettuati e gli attivi detenuti indirettamente tramite le controllate di cui sopra, che ne sono anche i beneficiari effettivi, secondo quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e nella misura consentita dalla Legge.

Articolo 17

Nessun contratto o altra operazione fra la Società e un'altra società o azienda può essere pregiudicato o invalidato in virtù del fatto che uno o più Amministratori o funzionari della Società abbiano una partecipazione, o siano anche amministratori, soci, funzionari o dipendenti dell'altra società o azienda. All'Amministratore o funzionario che ricopra anche la carica di amministratore, o sia funzionario o dipendente di un'altra società o azienda con cui la Società abbia un contratto o una relazione d'affari, non sarà impedito, solo per tale connessione e/o relazione con tale altra

società o azienda – fatto salvo quanto previsto di seguito – di prendere conoscenza, votare o agire relativamente a ogni materia attinente al contratto o alla relazione d'affari.

Qualora un Amministratore o funzionario della Società abbia un interesse personale, finanziario o un conflitto d'interessi, diretto o indiretto, in un'operazione della Società, questi deve rendere noto tale interesse personale, finanziario, conflittuale, diretto o indiretto, al Consiglio di Amministrazione e non può prendere in esame tale operazione o votare sulla stessa e sia l'operazione che l'interesse personale dell'Amministratore o del funzionario vengono riferite nella successiva assemblea degli azionisti. Tali regole non si applicano nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione voti su transazioni in cui qualunque Amministratore può avere un interesse finanziario personale diretto o indiretto, se esse vengono concluse alle condizioni prevalenti di mercato durante il normale corso degli affari.

L'espressione "interesse personale, finanziario, diretto o indiretto", come utilizzata nel paragrafo precedente, non comprende la relazione con o interesse in una questione, posizione od operazione che riguarda un'entità del Gruppo Lombard Odier o le società direttamente o indirettamente controllate da questa, o altre società o entità stabilite di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

Se il Consiglio di Amministrazione non può deliberare su una determinata questione a causa di un conflitto di interessi di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può sottoporre la questione all'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 18

La Società risarcirà gli Amministratori o funzionari, e i loro eredi, esecutori o amministratori, delle spese ragionevoli da loro sostenute in relazione ad azioni giudiziarie di cui sono stati parte in causa per essere o essere stati Amministratori o funzionari della Società o, su richiesta di quest'ultima, di altre società di cui la Società è azionista o creditrice e da cui non possono essere risarciti. Tali persone verranno risarcite in qualunque circostanza, salvo nel caso in cui vengano riconosciute responsabili di dolo o colpa grave nelle suddette azioni giudiziarie; nel caso di una transazione, il risarcimento verrà effettuato solo per questioni inerenti l'oggetto della transazione per le quali, secondo il parere del consulente legale della Società, la persona da risarcire non abbia commesso dolo o colpa grave. Il dovere di risarcimento di cui sopra non esclude altri diritti di cui la persona in questione potrebbe godere.

Articolo 19

La Società è vincolata dalla firma congiunta di due Amministratori o dalla firma congiunta di un Amministratore e di una persona cui il Consiglio di Amministrazione ha delegato tale potere.

Articolo 20

L'assemblea generale degli azionisti della Società nomina un "*réviseur d'entreprises agréé*" che svolge le funzioni previste dalla Legge. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a stabilire le condizioni dell'incarico del *réviseur d'entreprises agréé*.

Articolo 21

Come specificatamente indicato più avanti, la Società può in qualunque momento rimborsare le proprie Azioni, entro i limiti previsti dalla Legge.

Un azionista può richiedere in qualunque momento la conversione della totalità o di una parte delle sue Azioni di una certa classe di un Comparto in Azioni di una classe di un altro Comparto in base alla formula di conversione fissata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e riportata nel prospetto della Società, fatte salve le restrizioni eventualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione per tale diritto di conversione. Ad esempio, il Consiglio di Amministrazione può limitare la frequenza delle conversioni e assoggettarle al pagamento dei relativi oneri e può decidere

che la conversione da o in determinati Comparti non sia autorizzata, come stabilito e indicato nel prospetto della Società. Gli azionisti possono convertire le Azioni di una classe in Azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro Comparto se sono soddisfatte tutte le condizioni di sottoscrizione previste per la nuova classe.

Un azionista può richiedere il rimborso da parte della Società della totalità o di una parte delle sue Azioni nel rispetto degli importi minimi di rimborso eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e riportati nel prospetto. Qualunque richiesta di rimborso è irrevocabile, salvo in caso di sospensione del calcolo del Valore netto d'inventario (secondo la definizione di cui all'articolo 22) del Comparto in questione o di differimento dei rimborsi. In tutti gli altri casi il Consiglio di Amministrazione può approvare la revoca di una richiesta di rimborso. A tale riguardo, le conversioni sono considerate alla stregua dei rimborsi.

Se, in seguito alla richiesta di rimborso o di conversione, il valore residuo delle Azioni detenute da un azionista nella Società o in qualsiasi Comparto o classe di Azioni che il Consiglio di Amministrazione possa istituire si riduce oltre un determinato importo che il Consiglio di Amministrazione può di volta in volta stabilire e indicare nel prospetto, la Società potrà rimborsare o convertire le restanti Azioni detenute dall'azionista.

Al fine di gestire la liquidità dei Comparti della Società, la Società può utilizzare strumenti di gestione della liquidità (ciascuno un "SGL"), come la sospensione delle sottoscrizioni, delle conversioni e dei rimborsi, le restrizioni al rimborso, la proroga dei termini di preavviso, le commissioni di rimborso, l'oscillazione dei prezzi, la doppia tariffazione, il prelievo antidiluizione, i rimborsi in natura e i conti side pocket, alcuni dei quali sono descritti in maggior dettaglio nel presente Statuto.

Gli SGL specifici selezionati dalla Società, nonché le circostanze e le condizioni in cui tali SGL possono essere attivati, sono descritti nel prospetto.

In caso di richieste di rimborso in un Giorno di valutazione (secondo la definizione di cui all'articolo 22) relative ad Azioni rappresentanti più del 10% del Valore netto d'inventario di un Comparto, può essere attivata una restrizione al rimborso (la "Restrizione al rimborso"). In tali circostanze, la Società non è tenuta a rimborsare più del 10% del Valore netto d'inventario di tale Comparto in tale Giorno di valutazione e le eventuali richieste di rimborso non eseguite possono essere differite ed elaborate nei Giorni di valutazione successivi. Il differimento si applica solo come misura temporanea.

In caso di differimento dei rimborsi, le relative Azioni saranno rimborsate al prezzo di rimborso per Azione del Giorno di valutazione in cui la richiesta viene eseguita.

I rimborsi differiti saranno trattati con priorità rispetto alle richieste di rimborso pervenute successivamente.

Su richiesta degli azionisti, la Società può optare per un pagamento in natura, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e degli interessi di tutti gli azionisti.

Il prezzo di rimborso è normalmente pagato entro 5 giorni lavorativi dal relativo Giorno di valutazione o dalla data in cui i certificati azionari (se emessi) sono stati ricevuti dalla Società, se tale data è successiva, ed è basato sul Valore netto d'inventario, secondo le regole fissate dall'articolo 23 del presente, dedotti eventuali costi di negoziazione e l'onere di rimborso eventualmente stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Il pagamento dei proventi di rimborso può essere differito qualora sussistano specifiche disposizioni di legge quali limitazioni ai cambi in valuta, o qualunque altra circostanza al di fuori del controllo della Società che impedisca di ottenere il pagamento per la vendita o la cessione di attivi di un Comparto o di trasferire i ricavi dei rimborsi nel Paese in cui è stata formulata la richiesta di rimborso.

Qualora in circostanze eccezionali la liquidità del portafoglio dell'attivo mantenuto in relazione al Comparto le cui Azioni sono oggetto di rimborso non sia sufficiente a consentire di effettuare il pagamento entro tale periodo, tale pagamento verrà effettuato non appena ragionevolmente possibile, ma senza interessi.

Le richieste devono essere inviate o confermate dall'azionista in forma scritta alla sede della Società a Lussemburgo o presso un'altra persona fisica o giuridica designata dalla Società quale agente per il rimborso delle Azioni. Il certificato o i certificati azionari, nella forma idonea e corredati da un'adeguata prova del trasferimento o dell'assegnazione, dovranno essere ricevuti dalla Società o dall'agente designato a tal fine prima che venga pagato il prezzo di rimborso.

Le Azioni rimborsate dalla Società verranno annullate.

Articolo 22

Il valore netto d'inventario di ciascuna Azione (il "Valore netto d'inventario"), il prezzo di offerta e il prezzo di rimborso delle Azioni di ciascuna classe saranno fissati dalla Società con la frequenza e nei giorni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ma almeno due volte al mese (tale giorno o periodo per il calcolo di cui sopra viene denominato nel presente "Giorno di valutazione"), e in ogni caso in modo tale che il Giorno di valutazione non coincida con un giorno festivo o semifestivo per le banche in Lussemburgo.

La Società può sospendere il calcolo del Valore netto d'inventario, nonché l'emissione, il rimborso e la conversione delle Azioni di un Comparto:

(a) in qualsiasi periodo in cui la negoziazione delle quote/azioni di uno strumento in cui è investita una porzione significativa degli attivi del Comparto in questione o il calcolo del valore netto d'inventario di tale strumento siano sospesi o soggetti a restrizioni;

(b) in qualsiasi periodo in cui il mercato o la borsa che rappresenta il mercato principale o la borsa principale su cui è quotata una porzione rilevante degli investimenti di un Comparto siano chiusi, fatta eccezione per le normali festività, oppure in cui le transazioni siano sospese o soggette a restrizioni;

(c) in qualsiasi periodo in cui una porzione rilevante degli investimenti di un Comparto non possa essere valutata, con le consuete procedure, in modo tempestivo o preciso o al valore equo di mercato;

(d) in qualsiasi periodo in cui non sia possibile effettuare un calcolo preciso del Valore netto d'inventario di una qualunque controllata della Società;

(e) qualora sussistano circostanze tali da causare una situazione di emergenza per cui non sia ragionevolmente possibile disporre degli attivi della Società attribuibili a un Comparto o valutarli;

(f) qualora si verifichi un'interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare il prezzo o valore di ciascuno degli investimenti attribuibili a ciascun Comparto o il prezzo corrente su un mercato o una borsa;

(g) in qualsiasi periodo in cui non sia possibile trasferire i fondi che devono o che potrebbero essere utilizzati per la vendita o il pagamento di investimenti afferenti a un Comparto;

(h) in qualsiasi periodo in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga che si siano verificate circostanze straordinarie tali da rendere impraticabile o iniqua per gli azionisti la negoziazione delle Azioni di un Comparto;

(i) in caso di (i) pubblicazione dell'avviso di convocazione di un'assemblea generale degli azionisti allo scopo di deliberare sulla liquidazione della Società o di un Comparto della stessa o (ii) decisione del Consiglio di Amministrazione di liquidare uno o più Comparti;

(j) in conformità con le disposizioni della Legge in materia di fusioni, a condizione che tale sospensione sia giustificata dall'intento di tutelare gli azionisti;

(k) nel caso di un Comparto feeder, per tutto il periodo in cui la determinazione del valore netto d'inventario dell'OICVM master sia sospesa.

La Società sospenderà l'emissione, la conversione e il rimborso delle Azioni non appena sopraggiunga un evento tale da causarne la messa in liquidazione.

Gli azionisti che hanno fatto richiesta di emissione, rimborso o conversione di Azioni riceveranno notifica scritta di un'eventuale detta sospensione entro sette giorni dalla data della richiesta. Gli azionisti saranno tempestivamente informati della cessazione della suddetta sospensione mediante (i) notifica inviata con la stessa modalità della notifica di sospensione sopra descritta e/o (ii) altri mezzi alternativi o supplementari di trasmissione dell'informazione ritenuti più appropriati dal Consiglio di Amministrazione in base alle circostanze e nell'interesse degli azionisti (ad es. tramite un sito web).

La sospensione applicata a una classe non avrà alcun effetto sul calcolo del Valore netto d'inventario né sull'emissione, conversione e rimborso delle Azioni di qualunque altra classe.

Articolo 23

Il Valore netto d'inventario è espresso nella valuta di riferimento di ogni classe come cifra per Azione e viene calcolato in ogni Giorno di valutazione dividendo l'attivo netto della classe, che rappresenta il valore di mercato degli attivi della Società in relazione a tale classe meno i passivi della Società in relazione a tale classe, per il numero di Azioni in circolazione della classe in questione.

Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga nell'interesse degli azionisti, alla luce di fattori quali la situazione generale del mercato, il livello di sottoscrizioni e rimborsi di un determinato Comparto e/o le dimensioni del Comparto stesso, il Valore netto d'inventario di un Comparto può essere rettificato affinché rispecchi gli scarti stimati relativi alle transazioni, le spese e gli oneri sostenuti dal Comparto per liquidare o acquisire investimenti al fine di onorare le transazioni di sottoscrizione e rimborso nette in un certo Giorno di valutazione.

Il calcolo del Valore netto d'inventario viene determinato come segue.

A. Si riterrà che gli attivi della Società relativi a ciascun Comparto comprendano:

(a) la liquidità esistente in cassa, derivante da crediti o in deposito, compresi gli interessi maturati;

(b) tutte le cambiali e gli effetti pagabili a vista e tutti gli importi dovuti (compresi i ricavi di valori mobiliari venduti ma non ancora riscossi);

(c) tutti i valori mobiliari, le azioni, obbligazioni, obbligazioni garantite, opzioni o diritti di sottoscrizione, warrant e altri investimenti e valori mobiliari appartenenti alla Società;

(d) tutte le quote/azioni di organismi d'investimento collettivo e qualsivoglia altro titolo che appartenga alla Società;

(e) tutti i dividendi e i riparti dovuti alla Società in contanti o in natura, per quanto a conoscenza della stessa (la Società può tuttavia rettificare la valutazione sulla base delle fluttuazioni dei valori di mercato dei valori mobiliari a causa di pratiche di negoziazione quali le negoziazioni ex-dividendo o ex-diritto);

(f) tutti gli interessi maturati su ciascun valore mobiliare fruttifero detenuto dalla Società, a meno che tali interessi non siano già compresi nel relativo capitale;

(g) le spese di costituzione e impianto della Società qualora non siano già state svalutate, a condizione che la svalutazione venga dedotta direttamente dal capitale della

Società; e

- (h) tutti gli altri attivi di ogni genere e natura, compresi i ratei e risconti attivi.

Per i Comparti che non si qualificano come fondi comuni monetari nell'accezione del Regolamento, il valore di tali attivi viene determinato il Giorno di valutazione come segue:

(1) il valore della liquidità esistente in cassa o in deposito, delle cambiali e degli effetti pagabili a vista e i ratei e risconti attivi, i dividendi in contanti e gli interessi deliberati o accantonati come sopra e non ancora ricevuti, sarà pari alla somma di tali poste, salvo il caso in cui appare improbabile che il loro ammontare venga integralmente pagato o ricevuto, nel qual caso tale valore sarà al netto delle riduzioni che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno effettuare per riflettere il valore reale di quanto sopra;

(2) la liquidità e gli strumenti del mercato monetario possono essere valutati al valore nominale maggiorato degli eventuali interessi maturati o con il metodo del costo ammortizzato;

(3) i titoli in portafoglio quotati su una borsa valori ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato sono valutati in base all'ultimo prezzo disponibile per il mercato principale sul quale sono negoziati, come indicato dal servizio di determinazione dei prezzi approvato dal Consiglio di Amministrazione, o al prezzo di chiusura del giorno precedente, secondo quanto specificato nel prospetto per ciascun Comparto e/o categoria di strumento. Qualora tale prezzo non sia rappresentativo del loro valore equo, tali valori mobiliari, così come qualunque altro titolo in portafoglio che non sia quotato e tutti gli altri investimenti, ivi inclusi i contratti future finanziari e i contratti d'opzione consentiti, saranno valutati sulla base del loro probabile valore di realizzo che sarà stimato con prudenza e in buona fede da parte del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua guida;

(4) tutti gli attivi e i passivi espressi in valuta diversa dalla valuta di riferimento del relativo Comparto o della relativa classe dovranno essere convertiti in tale valuta in base al tasso di cambio a pronti fissato da una banca o da un'altra istituzione finanziaria responsabile;

(5) le quote/azioni di organismi d'investimento collettivo sono valutate sulla base dell'ultimo valore netto d'inventario disponibile o, qualora tale prezzo non sia rappresentativo del valore equo di mercato di tali quote/azioni, verrà effettuata in buona fede una stima prudenziale del prezzo da parte del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua guida;

(6) tutti gli altri attivi sono valutati al valore equo di mercato stabilito in buona fede sotto la guida del Consiglio di Amministrazione.

A sua discrezione, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di autorizzare il ricorso a qualsiasi altro metodo di valutazione qualora ritenga che rifletta con maggiore precisione il valore in generale o su certi mercati o in determinate condizioni di mercato.

Per i Comparti che si qualificano come fondi comuni monetari nell'accezione del Regolamento, il valore degli attivi viene determinato su base almeno giornaliera come segue:

(1) il valore della liquidità esistente in cassa o in deposito, delle cambiali e degli effetti pagabili a vista e i ratei e risconti attivi, i dividendi in contanti e gli interessi deliberati o accantonati come sopra e non ancora ricevuti, è pari alla somma di tali poste, a meno che, tuttavia, appaia improbabile che il loro ammontare venga integralmente pagato o ricevuto, nel qual caso tale valore viene determinato al netto delle riduzioni che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno effettuare per rifletterne il valore reale;

(2) le azioni o quote di fondi comuni monetari sono valutate sulla base dell'ultimo valore netto d'inventario disponibile riportato da tali fondi comuni monetari;

(3) la liquidità e gli strumenti del mercato monetario sono valutati in base al prezzo di mercato o in base a un modello, come ulteriormente specificato nel prospetto della Società;

(4) tutti gli attivi e passivi espressi in valuta diversa dalla valuta di riferimento delle classi di Azioni sono convertiti in base al relativo tasso di cambio a pronti fissato da una banca o da un'altra istituzione finanziaria riconosciuta;

(5) quando viene utilizzato il metodo della valutazione in base al prezzo di mercato:

(a) la valutazione di un attivo fa riferimento al livello denaro e lettera più prudente, a meno che l'attivo possa essere liquidato alla media di mercato;

(b) sono utilizzati unicamente dati di mercato di buona qualità; tali dati sono valutati sulla base di tutti gli elementi seguenti:

(i) il numero e la qualità delle controparti;

(ii) il volume dell'attivo sul mercato e il volume dei relativi scambi;

(iii) l'entità dell'emissione e la parte dell'emissione che il relativo Comparto prevede di acquistare o di vendere.

(6) Quando viene utilizzata la valutazione in base a un modello, il modello deve stimare con precisione il valore intrinseco degli attivi, sulla base di tutti i seguenti elementi chiave aggiornati:

(a) il volume dell'attivo sul mercato e il volume dei relativi scambi;

(b) l'entità dell'emissione e la parte dell'emissione che il relativo Comparto prevede di acquistare o di vendere;

(c) il rischio di mercato, il rischio di tasso d'interesse e il rischio di credito connessi all'attivo.

B. Si riterrà che i passivi della Società relativi a ciascun Comparto comprendano:

(a) tutti i prestiti, le cambiali e altri importi dovuti;

(b) i compensi della Società di gestione, del Depositario, del Conservatore del registro, dell'Agente preposto ai trasferimenti, dell'Agente domiciliatario e dell'Agente amministratore; le commissioni di qualunque altro fornitore di servizi alla Società o a funzionari nominati dalla Società; altri costi operativi che comprendono, senza limitarsi a questi, i costi di acquisto e di vendita dei titoli sottostanti, i costi di transazione e le commissioni delle banche corrispondenti relative alla consegna e alla ricezione dei titoli o a transazioni in valuta estera, le spese governative, i compensi dei revisori e dei consulenti legali e fiscali in Lussemburgo e all'estero, gli interessi, i costi relativi alla compilazione delle relazioni di certificazione, i costi relativi alla registrazione e al mantenimento di tale registrazione in giurisdizioni straniere (inclusi i costi di traduzione e la remunerazione dei rappresentanti esteri), le spese legate alla distribuzione delle Azioni tramite i sistemi di clearing locali nel caso in cui, secondo gli usi locali, tali costi siano addebitati alla Società, le commissioni di ricerca d'investimento, la pubblicazione dei prezzi di offerta/rimborso, la distribuzione delle relazioni annuali e semestrali, le spese postali, telefoniche e di telex; le ragionevoli spese di marketing e promozionali;

(c) tutti i passivi noti, dovuti o non ancora dovuti, compresi gli importi relativi a eventuali dividendi dichiarati ma non ancora distribuiti;

(d) un congruo accantonamento per le tasse dovute alla data di valutazione e altri fondi di accantonamento o riserve autorizzate e approvate dal Consiglio di Amministrazione;

(e) tutti gli altri passivi della Società di qualunque tipo e natura dovuti a terzi.

Ai fini della valutazione dei passivi, la Società può tenere in debito conto tutte le spese amministrative o altre spese ordinarie o periodiche valutandole per l'intero esercizio o per altri periodi e dividendo l'importo in questione in maniera proporzionale per le relative frazioni di periodo.

C. Ai fini della valutazione in base al presente articolo:

(a) le Azioni che devono essere rimborsate ai sensi dell'articolo 21 del presente saranno considerate come esistenti e verranno tenute in considerazione fino al momento immediatamente successivo a quello specificato dal Consiglio di Amministrazione nel Giorno di valutazione in cui viene effettuata la valutazione, e da quel momento fino al pagamento del rimborso il relativo prezzo sarà considerato come un passivo della Società;

(b) tutti gli investimenti, i saldi di cassa e gli altri attivi di ciascun portafoglio espressi in valuta diversa dalla valuta di riferimento del relativo Comparto o della relativa classe dovranno essere valutati tenendo conto del o dei tassi di cambio di tale valuta di riferimento in vigore alla data e all'ora stabiliti per la determinazione del Valore netto d'inventario; e

(c) gli acquisti e le vendite di valori mobiliari concluse dalla Società in un certo Giorno di valutazione avranno effetto da tale data, nei limiti in cui ciò sia possibile.

D. Il Consiglio di Amministrazione costituirà un portafoglio di attivi per ciascun Comparto come segue:

(a) i proventi derivanti dall'assegnazione e dall'emissione di Azioni di ciascun Comparto saranno imputati nei libri sociali al portafoglio di attivi stabilito per tale Comparto, e l'attivo e il passivo nonché i profitti e le perdite attribuibili allo stesso saranno imputati a tale portafoglio in conformità con le disposizioni del presente articolo;

(b) quando da un attivo deriva un altro attivo, quest'ultimo dovrà essere imputato nei libri sociali allo stesso portafoglio di attivi da cui è derivato e, nel caso di rivalutazione dell'attivo, l'aumento o la diminuzione di valore dovrà essere imputato al portafoglio afferente;

(c) quando la Società subisce una perdita riguardante qualsiasi attivo di un certo portafoglio o eventuali azioni intraprese in relazione a un attivo di un certo portafoglio, tale perdita deve essere allocata al relativo portafoglio;

(d) nel caso in cui un attivo o un passivo della Società non possano essere attribuiti a un certo portafoglio, tale attivo o passivo sarà allocato pro rata a tutti i portafogli sulla base del Valore netto d'inventario di ciascun portafoglio;

(e) alla data di registrazione fissata per la determinazione delle persone aventi diritto ai dividendi dichiarati per ciascuna Azione di uno stesso Comparto, i suddetti dividendi verranno dedotti dal Valore netto d'inventario del Comparto interessato;

(f) nel caso in cui siano state create diverse classi di Azioni all'interno di un Comparto, come disposto nell'articolo 5 del presente, le regole di attribuzione sopra indicate saranno applicabili mutatis mutandis in relazione a tali classi.

Articolo 24

Le disposizioni del presente articolo si applicano specificatamente ai Comparti che si qualificano come fondi comuni monetari ai sensi del Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione o la Società di Gestione, come appropriato, si assicurerà che venga predisposta, attuata e applicata sistematicamente, in conformità con il Regolamento e i relativi atti delegati che lo integrano, una procedura prudente di valutazione interna della qualità creditizia fondata su metodologie di valutazione prudenti, sistematiche e costanti per determinare sistematicamente la qualità creditizia degli strumenti del mercato monetario, delle cartolarizzazioni e delle commercial paper garantite da attivi in cui investono i Comparti che si qualificano come fondi comuni monetari. Il Consiglio di Amministrazione o la Società di Gestione, come opportuno, si assicurerà che la procedura di valutazione interna della qualità creditizia sia predisposta con l'ausilio di personale specializzato quali analisti creditizi (ad esempio il responsabile della ricerca creditizia) sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione o della Società di gestione, come

appropriato.

I principi generali applicati alla procedura di valutazione interna della qualità creditizia sono i seguenti.

a. Viene costituito un universo di emittenti ammissibili in base all'osservazione delle dinamiche di emissione sul mercato. Ad esempio, può essere data la precedenza a emittenti frequenti di grandi dimensioni che offrono un interessante profilo di rischio/rendimento, ovvero rendimenti competitivi per un determinato profilo creditizio, e per i quali si presume vi sia liquidità sul mercato secondario.

b. Senza fare eccessivo affidamento meccanico ai rating esterni, può essere stabilito che un emittente debba avere almeno un rating a breve termine di massima categoria per procedere a effettuare ulteriori analisi creditizie. Se non sono disponibili rating a breve termine, può essere stabilito che l'emittente debba avere almeno un rating a lungo termine di fascia A singola o superiore. Le agenzie di rating considerate per questa selezione iniziale sono quelle registrate e certificate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (e successive modifiche e sostituzioni).

c. La seconda condizione preliminare sarà che il "Paese di rischio" dell'emittente soddisfi i parametri quantitativi interni di ammissibilità in base a indicatori economici, indici finanziari e rapporti appropriati per l'analisi del rischio governativo. Le informazioni economiche utilizzate per l'analisi quantitativa devono essere qualitativamente adeguate, aggiornate e provenienti principalmente da fornitori riconosciuti, come ad esempio Datastream (Thomson Reuters), uffici nazionali di statistica, Bloomberg, il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale. La valutazione del rischio di credito sovrano viene inclusa come elemento top-down nelle valutazioni del rischio di credito degli emittenti non governativi. Tra i parametri che possono essere utilizzati per stabilire i Paesi ammissibili per gli emittenti vi sono, ad esempio, un basso livello di debito pubblico, un elevato prodotto interno lordo e ridotti squilibri sociali.

d. Una volta soddisfatti i requisiti relativi a rating minimi e ammissibilità dei Paesi come sopra indicato, verranno effettuate ulteriori valutazioni quantitative basate su parametri e indici finanziari per stabilire i tipi di emittenti appropriati. I parametri principali possono comprendere il livello d'indebitamento, i ricavi, i flussi finanziari, i profili di finanziamento e la qualità degli attivi dell'emittente. Le informazioni utilizzate per l'analisi quantitativa devono essere qualitativamente adeguate, aggiornate e provenienti principalmente da fornitori riconosciuti. Può essere assegnato un punteggio complessivo in base a questi parametri di tipo bottom-up. Nel caso delle società non finanziarie, il punteggio quantitativo può essere assegnato in base all'analisi dei dati finanziari. Nel caso delle società finanziarie, può essere applicata una matrice basata sui dati storici per generare un punteggio relativo ai parametri finanziari. Nel caso degli emittenti di commercial paper garantite da attivi (ABCP), può essere calcolato un punteggio quantitativo in base alle caratteristiche del programma, facendo particolare affidamento su alcuni elementi quali, a solo titolo di esempio, la fornitura di rapporti mensili agli investitori da parte dell'emittente dell'ABCP e la valutazione creditizia del o degli istituti finanziari che agiscono in veste di promotore e/o sostegno dell'emittente dell'ABCP. Oltre a questi approcci alla valutazione del rischio di credito basati sui fondamentali, la valutazione quantitativa tiene anche conto di tecniche basate sul mercato, analizzando i dati relativi ai prezzi dei valori mobiliari in questione. Ove disponibili, vengono monitorati e presi in considerazione anche i prezzi e i differenziali delle obbligazioni, i prezzi e i differenziali degli strumenti del mercato monetario, i credit default swap (CDS) e altri parametri dei mercati finanziari.

e. La valutazione della qualità creditizia terrà conto anche di indicatori qualitativi, come ad esempio l'assetto proprietario e la struttura del capitale, l'analisi del gruppo di omologhi, gli sviluppi regolamentari e le questioni ambientali, sociali e di governance (ESG). È possibile che venga prestata particolare attenzione alla sostenibilità del profilo finanziario, delle pratiche aziendali e del modello operativo degli emittenti. Possono anche essere prese in considerazione eventuali forme di sostegno pubblico quali la partecipazione statale alla proprietà, uno status normativo

preferenziale e/o i legami con le politiche nazionali nonché la rilevanza economica. Trattandosi di un parametro soggettivo, il punteggio qualitativo permette di affinare l'affidabilità creditizia di un emittente.

f. Può essere effettuato un monitoraggio in tempo reale dei fondamentali degli emittenti.

g. Oltre alla valutazione della qualità creditizia a livello di emittenti, può essere calcolato un parametro creditizio a livello di portafoglio come media ponderata di un punteggio basato sui rating e sulla vita residua di ogni emittente.

Verranno presi in considerazione anche i seguenti fattori e principi.

a. Un punteggio quantitativo che stima il rischio di credito e il relativo rischio d'inadempimento dell'emittente e dello strumento in base a determinati parametri, composti da dati basati sul mercato e dati basati sui fondamentali. I dati basati sul mercato includeranno, ove disponibili, informazioni sulla determinazione dei prezzi delle obbligazioni (principalmente differenziali di credito), determinazione dei prezzi degli strumenti del mercato monetario (differenziali), determinazione dei prezzi dei credit default swap (CDS), statistiche sulle inadempienze e altri indici finanziari relativi all'area geografica o al settore dell'emittente. I dati basati sui fondamentali possono includere dati sulla performance finanziaria e analisi dei rapporti; per le società non finanziarie, i parametri principali possono includere ricavi, utili ante interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA), indebitamento lordo/netto e flussi di cassa liberi (FCF); per le società finanziarie, i parametri principali possono includere attivi totali, impieghi lordi, depositi, capitale di base, ricavi, accantonamenti e utile netto.

b. Indicatori qualitativi relativi allo strumento e all'emittenti nonché quelli che ne influenzano il contesto operativo (situazione macroeconomica, normativa, dei mercati finanziari ecc.). A livello di strumento ed emissione, gli indicatori qualitativi includono l'analisi degli attivi sottostanti (per le cartolarizzazioni e le commercial paper garantite da attivi (ABCP) o altri strumenti garantiti) e delle caratteristiche della struttura (per gli strumenti finanziari strutturati); l'analisi del mercato (liquidità e volumi); e l'analisi del rischio sovrano. A livello di emittente, gli indicatori qualitativi includono la situazione finanziaria e la governance dell'emittente, le sue fonti di liquidità, la sua capacità di reagire e restituire il debito in caso di difficoltà, la sua posizione nell'economia e nel settore di riferimento e la ricerca sui titoli.

c. Osservazioni su rifinanziamento, declassamento dei rating e altri rischi che, alla luce del carattere di breve termine degli strumenti del mercato monetario, potrebbero comportare limitazioni alla scadenza.

d. La classe di attivi cui appartiene lo strumento, con particolare riguardo alla relativa liquidità di mercato. Le classi di attivi che possono essere prese in considerazione sono, in particolare, depositi, commercial paper (CP) e certificati di deposito (CD), commercial paper garantite da attivi (ABCP), obbligazioni e cartolarizzazioni ammissibili. Nell'effettuare l'analisi della qualità creditizia, può essere esaminata la documentazione relativa a ciascuna classe di attivi oggetto di considerazione per individuare le eventuali differenze di classificazione o altre condizioni importanti.

e. Il tipo di emittente: amministrazioni statali, regionali o locali, società finanziarie e società non finanziarie, e la relativa liquidità di mercato. L'approccio alla valutazione della qualità creditizia varia leggermente a seconda del tipo di emittente a causa dei vari fattori che determinano la qualità creditizia.

f. Per gli strumenti finanziari strutturati, il rischio di credito dell'emittente può comportare un'analisi del rischio operativo e di controparte insito nell'operazione, un'analisi delle caratteristiche della struttura e una valutazione della qualità creditizia degli attivi sottostanti. Gli strumenti finanziari strutturati presi in considerazione possono essere semplici ("plain vanilla"), con strutture di distribuzione analoghe a quelle delle obbligazioni con cedola tradizionali. È probabile che vengano considerate esclusivamente le strutture dotate di un'esposizione ai tassi del mercato monetario.

Tuttavia, possono essere considerate anche le strutture prive di leva che giungono alla fine della loro vita residua, le cui caratteristiche strutturali possono quindi essere ignorate. Per le cartolarizzazioni, i principali elementi strutturali da valutare possono includere la subordinazione strutturale e altre forme di ottimizzazione del credito, l'analisi dei pagamenti anticipati, la composizione del collaterale, i dati sulla performance e le perdite del collaterale, e la valutazione del servicer / del promotore. Data la natura di breve termine dei fondi comuni monetari, è probabile che venga posta particolare attenzione sulla limitazione del rischio di estensione.

g. Commenti sul profilo di liquidità del mercato dello strumento. Possono essere considerate le varie dimensioni della liquidità nell'ipotesi che gli operatori del mercato monetario abbiano una preferenza per gli emittenti che non solo presentano un'elevata qualità creditizia, ma anche che vengono negoziati in modo più ampio e con più facilità. Possono essere assegnati punteggi secondari per il tipo di emittente, il volume del debito in circolazione e il numero di broker-dealer attivi per ogni titolo. Poiché la liquidità può dipendere anche dalla percezione che il mercato ha del rischio dell'emittente, possono essere monitorate e incluse nella valutazione le variazioni dei credit default swap (CDS) e dei corsi azionari, nell'ipotesi che a un più alto rischio dell'emittente corrisponda una minore liquidità di mercato dei suoi strumenti.

In base alle informazioni raccolte, viene prodotta una valutazione complessiva favorevole o sfavorevole sull'emittente e sullo strumento. In caso di valutazione sfavorevole si giunge automaticamente all'impossibilità di effettuare una transazione. In caso di valutazione favorevole non si esclude la possibilità di effettuare una transazione, ma non sempre il processo si conclude con una transazione.

Se la qualità creditizia di un emittente diminuisce, gli strumenti che ha emesso e che sono detenuti nel portafoglio d'investimento di un Comparto vengono (i) venduti o (ii) lasciati scadere. In quest'ultimo caso, la valutazione della qualità creditizia dello strumento deve rimanere favorevole e non verranno acquistate ulteriori emissioni dello stesso emittente finché non abbia recuperato una qualità creditizia sufficiente a ottenere una valutazione favorevole degli strumenti che emette.

Le metodologie di valutazione della qualità creditizia e tutte le valutazioni della qualità creditizia vengono riviste almeno su base annua. Qualora si verifichi un cambiamento sostanziale (nell'accezione del Regolamento) che può ripercuotersi sulla valutazione esistente di uno strumento, verrà effettuata una nuova valutazione della qualità creditizia. Inoltre, la procedura di valutazione interna della qualità creditizia viene monitorata su base continua.

Per quanto riguarda la gestione della liquidità, verranno utilizzati parametri qualitativi e quantitativi al fine di monitorare i portafogli e i titoli per cercare di assicurare che i portafogli d'investimento dispongano di un adeguato livello di liquidità e che le concentrazioni degli azionisti in singoli Comparti siano regolarmente riviste in conformità alla politica "know your customer" per valutare il loro potenziale impatto sul profilo di liquidità del relativo Comparto. A questo proposito, verrà effettuata un'analisi volta a individuare eventuali tendenze delle esigenze di liquidità degli azionisti e l'eventuale esistenza di una correlazione tra azionisti. Verrà anche effettuato un esame periodico dell'evoluzione degli afflussi e dei deflussi per cercare di prevedere in anticipo eventuali richieste di riscatto.

Articolo 25

Qualora la Società offra delle Azioni per la sottoscrizione, il prezzo unitario cui tali Azioni saranno offerte e vendute si baserà sul Valore netto d'inventario del relativo Comparto o della relativa classe, come indicato precedentemente, maggiorato degli eventuali costi di transazione e delle commissioni di sottoscrizione (se previsto e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione), mentre gli eventuali compensi degli agenti attivi nel collocamento delle Azioni dovranno essere prelevati dalla commissione di vendita aggiuntiva (che non dovrà eccedere la somma eventualmente stabilita da tutte le leggi applicabili). Il prezzo così determinato ("Prezzo di emissione") dovrà essere pagato entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione, che non

potrà superare i 4 giorni lavorativi successivi alla data in cui le Azioni sono state assegnate.

Previa approvazione del Consiglio di Amministrazione e in conformità alle leggi applicabili, con particolare riguardo a una speciale relazione dei revisori contabili che confermi il valore di ciascun attivo conferito in natura, il Prezzo di emissione può essere versato mediante conferimento alla Società di valori mobiliari accettati dal Consiglio di Amministrazione e coerenti con la politica d'investimento e le limitazioni agli investimenti della Società.

Articolo 26

Il periodo contabile della Società inizierà il primo giorno di ottobre di ogni anno e terminerà l'ultimo giorno di settembre dell'anno successivo.

Le scritture contabili della Società saranno espresse in USD.

Articolo 27

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea degli azionisti dei relativi Comparti o delle relative classi di Azioni potrà deliberare circa l'allocazione del reddito netto annuo degli investimenti di ciascun Comparto o di ciascuna classe di Azioni. I risultati della Società possono essere distribuiti a condizione che venga mantenuto il capitale minimo della Società secondo quanto previsto al precedente articolo 5.

I dividendi potranno inoltre comprendere per le Azioni di distribuzione di ciascuna classe un accantonamento derivante da un conto di perequazione, che potrà essere aperto per tali Azioni di distribuzione, cui dovrà essere accreditato in caso di emissione di Azioni e addebitato in caso di rimborso di Azioni un importo calcolato in base ai ratei attivi attribuibili alle suddette Azioni di distribuzione.

Acconti sui dividendi potranno essere pagati in qualunque momento per ciascun Comparto o ciascuna classe di Azioni, su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Qualora venga dichiarato un dividendo su un'Azione di distribuzione, un ammontare corrispondente deve essere attribuito a ciascuna Azione di capitalizzazione della stessa classe.

I dividendi dichiarati saranno normalmente pagati nella valuta in cui è denominata la relativa classe di Azioni o, eccezionalmente, in altra valuta decisa dal Consiglio di Amministrazione, e saranno pagati nel luogo e giorno fissati dal Consiglio di Amministrazione. Al Consiglio di Amministrazione spetta anche la decisione finale sul tasso di cambio da applicarsi per la conversione dei dividendi nella valuta di pagamento.

Articolo 28

(a) La Società può essere liquidata su delibera degli azionisti ai sensi delle disposizioni della Legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche (la "Legge del 1915"). Gli stessi requisiti di quorum e maggioranza applicati alle delibere degli azionisti varranno nel caso di una fusione qualora questa comporti la cessazione delle attività della Società.

(b) Qualora il Valore netto d'inventario della Società scenda al di sotto di USD 100 milioni oppure nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno a causa di cambiamenti della situazione economica o politica che abbiano effetto sulla Società, o qualora il Consiglio di Amministrazione reputi che ciò sia nell'interesse degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione potrà rimborsare, previa comunicazione scritta a tutti gli azionisti, nel Giorno di valutazione indicato nella suddetta comunicazione, l'insieme (ma non una parte) delle Azioni non precedentemente rimborsate al Valore netto d'inventario, senza applicare alcun onere di negoziazione o di rimborso. Al termine del periodo di preavviso, il Consiglio di Amministrazione convocherà immediatamente un'assemblea straordinaria degli azionisti per nominare un liquidatore della Società.

(c) Qualora il Valore netto d'inventario di un Comparto scenda al di sotto di USD 50 milioni o importo equivalente nella valuta di riferimento di un Comparto, o laddove venga presentata una richiesta di rimborso tale da far scendere il patrimonio di un Comparto al di sotto della soglia summenzionata, o nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno per razionalizzare i Comparti offerti agli investitori o a causa di cambiamenti della situazione economica o politica che abbiano effetto sul Comparto, o qualora il Consiglio di Amministrazione reputi che sia nell'interesse degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione potrà rimborsare, previa comunicazione scritta a tutti gli azionisti della Società – nella misura richiesta dalle leggi e regolamenti lussemburghesi – nel Giorno di valutazione indicato nella suddetta comunicazione, l'insieme (ma non una parte) delle Azioni di tale Comparto al Valore netto d'inventario, senza applicare alcun onere di negoziazione o di rimborso. Salvo diversa decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione per tutelare gli interessi degli azionisti o assicurare loro un equo trattamento, gli azionisti del Comparto interessato possono continuare a richiedere il rimborso o la conversione delle proprie Azioni senza incorrere in alcun onere specifico, ma considerando gli effettivi prezzi di realizzo degli investimenti e le relative spese.

(d) Se un Comparto si qualifica come OICVM feeder di un OICVM master, la fusione, lo scorporo o la liquidazione di tale OICVM master fa scattare la liquidazione del Comparto feeder, a meno che il Consiglio di Amministrazione decida, in conformità con l'articolo 16 del presente e con la Legge, di sostituire l'OICVM master con un altro OICVM master oppure di convertire il Comparto feeder in un Comparto non-feeder.

(e) La chiusura di un Comparto con il rimborso obbligatorio di tutte le sue Azioni per motivi che non siano quelli esposti nei paragrafi precedenti potrà essere effettuata solo previa approvazione degli azionisti del Comparto che si intende liquidare espressa durante l'assemblea generale del Comparto debitamente convocata, che sarà ritenuta valida senza un quorum costitutivo minimo e che potrà deliberare a maggioranza semplice delle Azioni presenti o rappresentate.

(f) Al termine della liquidazione di un Comparto, i relativi proventi che non siano stati reclamati dagli azionisti saranno depositati presso la *Caisse de Consignation* in Lussemburgo e decadranno dopo trent'anni.

(g) L'accantonamento per i costi di scioglimento anticipato sarà incluso nel calcolo del Valore netto d'inventario a partire dalla data stabilita dal Consiglio di Amministrazione e al più tardi alla data d'invio della comunicazione scritta di cui ai paragrafi b), c), d) ed e).

(h) Ai sensi delle disposizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di fondere qualsiasi Comparto con un altro Comparto della Società o con un altro OICVM o un comparto dello stesso (costituito sia in Lussemburgo che in un altro Stato membro dell'Unione europea o a prescindere che tale OICVM sia costituito come società o come fondo di tipo contrattuale) utilizzando qualsivoglia tecnica di fusione prevista dalla Legge.

(i) In alternativa, il Consiglio di Amministrazione può proporre agli azionisti di qualsiasi Comparto la fusione del Comparto con un altro Comparto della Società o con un altro OICVM o un comparto dello stesso (costituito sia in Lussemburgo che in un altro Stato membro dell'Unione europea o a prescindere che tale OICVM sia costituito come società o come fondo di tipo contrattuale) ai sensi delle disposizioni della Legge. In tale caso, l'assemblea del Comparto in questione debitamente convocata potrà essere tenuta validamente senza un quorum costitutivo minimo e potrà deliberare a maggioranza semplice delle Azioni presenti o rappresentate.

(j) Se il Consiglio di Amministrazione determina che sia nell'interesse degli azionisti del Comparto in questione o che siano sopraggiunti cambiamenti della situazione economica o politica attinenti al Comparto in questione che lo giustifichino, può essere disposta la riorganizzazione di un Comparto tramite divisione in due o più Comparti. Gli azionisti saranno debitamente informati di tale decisione e saranno fornite loro indicazioni anche in merito ai due (o più) nuovi Comparti con un preavviso di almeno un mese dalla data di decorrenza della

ristrutturazione per consentire loro di richiedere il rimborso delle proprie Azioni, senza oneri di negoziazione o di rimborso, prima dell'effettiva suddivisione in due o più Comparti. Nelle medesime circostanze, il Consiglio di Amministrazione può decidere di dividere una classe di Azioni in due o più classi di Azioni.

Articolo 29

Il presente Statuto può essere modificato periodicamente dall'assemblea degli azionisti, con i requisiti di quorum e di maggioranza previsti dalla legge del Lussemburgo.

Articolo 30

Per quanto non previsto dal presente Statuto saranno applicabili le disposizioni della Legge del 1915, della Legge e, nella misura in cui è applicabile, del Regolamento e della Legge del 2013.